

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1887)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1971

Proroga delle cariche di rettore e preside nelle Università e direttore degli Istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento universitario approvato dal Senato prevede che il rettore sia eletto dal consiglio di ateneo (art. 41) e modifica profondamente le strutture degli organi accademici.

In particolare lo stesso disegno di legge prevede che il consiglio di ateneo, al quale partecipano, come è noto, tutte le componenti della vita universitaria, proceda alla elezione del rettore previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio.

Poichè alcuni rettori (e presidi) compiono il triennio di carica con il prossimo 31 ottobre, si dovrebbero indire le elezioni per gli stessi organi e queste dovrebbero effettuarsi in base alle leggi vigenti. Ciò, rappresentando la continuazione di un sistema desti-

nato ad essere travolto dalle radicali innovazioni della riforma universitaria, non potrebbe non incontrare critiche vivaci, capaci anche di suscitare o aggravare manifestazioni di dissenso e atteggiamenti polemici da parte di alcune componenti universitarie.

È anche da tener presente che, dovendo, necessariamente, trascorrere del tempo fra l'entrata in vigore della nuova legge e l'attuazione delle procedure relative alle nomine degli organi di governo ivi contemplati, sarebbe opportuno, nelle more del nuovo ordinamento, mantenere in carica gli attuali rettori e presidi.

Perciò si è ritenuto formulare l'unito disegno di legge al fine di disporre la proroga del mandato ai rettori e ai presidi attualmente in funzione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria e i presidi delle facoltà universitarie in funzione sono mantenuti nel loro ufficio anche oltre il termine di un triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino all'entrata in vigore delle norme sulla costituzione degli organi accademici che saranno emanate nell'ambito della riforma universitaria.